

**AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE**

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 282
-----------------

Del 10 luglio 2013
--------------------

**Oggetto**    **Contratto di servizio per la gestione del trasporto ferroviario di persone sulle ferrovie "Canavesana" e "Torino-Ceres" - autorizzazione al sub affidamento**

Determinazione del Direttore Generale f.f.

**Decisione**

Il Direttore Generale f.f. Cesare Paonessa nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, determina di autorizzare la società G.T.T. S.p.A. con sede in Torino, corso Turati 19/6 - codice fiscale 08555280018 e Partita IVA 08559940013, titolare del contratto di servizio per la gestione del trasporto ferroviario di persone sulle ferrovie "Canavesana" e "Torino-Ceres" a sub affidare i servizi di trasporto pubblico locale di cui all'Allegato 1, alla società Tundo Vincenzo S.r.l., con sede in Soletto (LE) CAP 73010, via Madonna delle Grazie, 35 (P.I. 03733040756).

**Motivazione**

L'Agenzia e GTT SpA in data 14/12/2006 hanno sottoscritto il contratto di servizio per l'esercizio del trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale sulle ferrovie "Canavesana" e "Torino – Ceres".

La validità del contratto di servizio è stata determinata dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento.

Con deliberazione 23/2012 del 27/07/2012, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha autorizzato il direttore generale f.f. a predisporre la procedura di affidamento diretto dei servizi attualmente gestiti da GTT S.p.A alla medesima società ferroviaria al fine di allineare durata della gestione contrattuale di detti servizi alla durata del contratto stipulato con Trenitalia S.p.A. nell'ambito della concessione già affidata direttamente alla stessa per il periodo 2011-2016.

I contenuti della delibera sono stati portati a conoscenza di GTT nell'ambito del comitato di gestione del contratto di servizio; il procedimento di ridefinizione della durata del contratto non si è ancora concluso per due ordini di motivi:

1. non è stato trovato con il gestore un criterio condiviso per la contrattualizzazione della suddivisione dei costi tra la gestione dell'infrastruttura e la gestione del servizio e conseguentemente la determinazione delle compensazioni a copertura delle due voci di costo;
2. vi è una sensibile riduzione delle risorse regionali per il finanziamento di tali compensazioni, risorse che per l'anno 2013 vedono una contrazione dello stanziamento di circa il 20% rispetto alla spesa riconosciuta nel 2012<sup>2</sup>; ciò comporterà un'accurata ridefinizione del programma d'esercizio.

Al momento si è pertanto ancora in una situazione di proroga indefinita del contratto di servizio stipulato nel 2006.

L'articolo 5, comma 18 del contratto di servizio prevede che, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti il trasporto, può avvalersi di altre aziende od operatori, fermo restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali verso l'Agenzia.

In relazione al predetto disposto contrattuale, con la nota prot. Agenzia 3670/2013 del 02/07/2013, la società GTT ha presentato richiesta di autorizzazione al sub affidamento dei servizi indicati nelle schede di cui all'allegato A (Lotto 5 CIG 4940858CFE e Lotto 6 4940885349) alla società Tundo Vincenzo S.r.l., con sede in Soleto (LE) CAP 73010, via Madonna delle Grazie, 35 (P.I. 03733040756)

Le richieste di autorizzazione al sub affidamento sono conseguenti a procedure di gara indette dal concessionario ed aggiudicate al predetto operatore economico.

Con la richiesta di autorizzazione il concessionario ha comunicato che corrisponderà al sub affidatario seguenti compensi unitari:

- Lotto 5: € 1,83/km,
- Lotto 6: € 1,83/km.

Il contratto di servizio non prevede uno specifico compenso unitario per l'erogazione dei servizi sostitutivi mediante autobus tuttavia, l'art. 5, comma 14, lett. a) definisce in euro 1,5 al netto dell'IVA l'ammontare delle eventuali detrazioni per servizi non resi per ciascun bus\*km sostitutivo.

I compensi unitari corrisposti dal concessionario ai sub affidatari sono pari al 122% del predetto valore.

Le richieste di autorizzazione, sono inoltre corredate dagli schemi di contratto di sub affidamento che si valutano in linea con le prescrizioni previste nello schema di contratto di servizio nonché del prospetto dei servizi oggetto del sub affidamento.

Il valore dei servizi sub affidati rappresenta circa l'1,11 per cento del valore del contratto<sup>3</sup>.

Con le richieste di autorizzazione il concessionario ha dichiarato inoltre di:

- ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, l'insussistenza di rapporti di controllo o collegamento con la società subaffidataria (1);
- che, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del contratto di servizio, provvederà al deposito del contratto di subaffidamento nonché alla trasmissione dell'attestazione di conformità della polizza assicurativa RCT accesa dal subaffidatario entro il termine di 15 giorni dalla vigenza del contratto di sub affidamento;
- che unitamente al deposito del contratto sarà altresì trasmessa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (iscrizione al REN) nonché la dichiarazione del sub affidatario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m,i, comprensiva delle informazioni relative alle posizioni INPS ed INAIL.

Lo schema di contratto di sub affidamento prevede una durata di tre anni. Per le considerazioni sopra espone in ordine alla durata del contratto principale si ritiene necessario condizionare il rilascio dell'autorizzazione alla durata del contratto principale.

In relazione a quanto sopra l'istanza di sub affidamento è accolta e il sub affidamento è autorizzato.

### **Attenzione**

L'efficacia dell'autorizzazione è condizionata all'effettiva trasmissione della documentazione che il concessionario si è impegnato a trasmettere.

Si richiamano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La presente autorizzazione ha una validità di tre anni dall'effettivo inizio del servizio oggetto del sub affidamento ed è comunque limitata all'effettiva durata del contratto principale, se risulterà inferiore.

Il direttore generale f.f.  
Cesare Paonessa

Torino, lì 10 luglio 2013

---

<sup>1</sup> La competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107,182, 183, 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004; artt. 29 e 35 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005. Ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 5/1 del 01/06/2007, a decorrere dal 1/8/2007, in vacanza dell'incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell'Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo, in qualità di vice-direttore dell'Agenzia.

<sup>2</sup> DGR 3/4/013 N. 1-5575 e DGR 06/05/2013 n. 25-5760

<sup>3</sup> Per valore del contratto si intende il valore delle risorse regionali stanziato con la DGR 3/4/013 N. 1-5575 (al netto dell'IVA) così come definite nella DGR 06/05/2013 n. 25-5760 per ciascuno degli anni relativi al triennio 2013-2015.